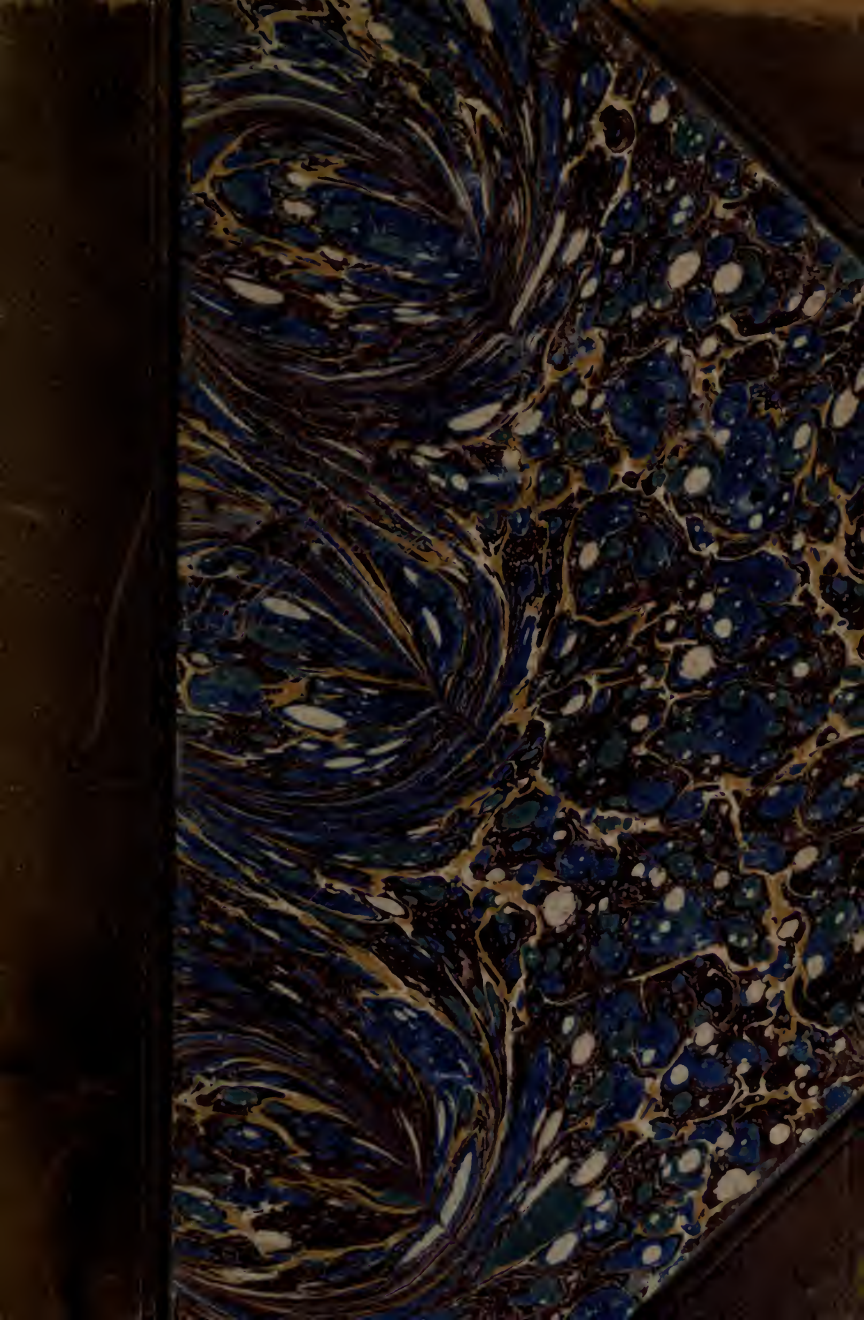

SCELTA

DI

CURIOSITÀ LETTERARIE

INEDITE O RARE

DAL SECOLO XIII AL XIX

Dispensa XIII.

RT
B
51282
17/10/01

Di questa SCELTA usciranno cinque o sei volumetti all'anno: la tiratura di essi verrà eseguita in numero non maggiore di esemplari 200: il prezzo sarà uniformato al num. dei fogli di ciascheduna dispensa, e alla quantità degli esemplari tirati: sesto, carta e caratteri, uguali al presente fascicolo.

Gaetano Romagnoli.

Detto N. 14

OPUSCOLI GIA' PUBBLICATI

Novelle d'incerti Autori del Secolo XIV. Edizione di 102 esemplari per ordine numerati: di Pag. 100. — Fr. 3.

Lezione di Maestro Bartolino dal Canto de' Bischeri ec. Edizione eseguita sulle due Fiorentine del Secolo XVI: se ne sono tirati soli 30 esemplari progressivamente numerati: di Pag. 96 *(esaurito)*.

Martirio d'una Fanciulla Faentina, narrato per Frate Filippo da Siena nel Secolo XIV. Edizione di soli 52 esemplari per ordine numerati: di Pag. 16 *(esaurito)*.

Due Novelle Morali d'Autore Anonimo del Secolo XIV. Edizione di soli 52 esemplari per ordine numerati: di Pag. 24 — Franchi 1. 50.

Vita di Francesco Petrarca scritta da incerto trecentista. Ediz. di 202 esemplari per ordine numerati: di Pag. 24 — Fr. 1. 25.

Storia di una Fanciulla tradita da un suo amante, di messer Simone Forestani da Siena. Edizione di 202 esemplari ordinatamente numerati di Pag. 48. — Franchi 1. 75.

La Mula, la Chiave e Madrigali satirici del Doni Fiorentino. Edizione di 202 esemplari ordinatamente numerati di Pag. 40. — Fr. 1. 50.

SERMONE

DI

SAN BERNARDINO

SERMONE

DI

S. BERNARDINO DA SIENA

SULLE SOCCITE DI BESTIAMI

VOLGARIZZATO NEL SECOLO XV.

E PUBBLICATO PER CURA

DI

CESARE RICCOMANNI

Luogotenente d' Artiglieria

BOLOGNA
Presso Gaetano Romagnoli
1862

Edizione di soli 202 esemplari
ordinatamente numerati

N. 100

RT
B
51282
17. 10. 01.

TIPI DEL PROGRESSO.

AVVERTENZA

Debbo la pubblicazione di quest'opuscolo alla squisita gentilezza dell'egregio signor Cesare Riccomanni, luogotenente di artiglieria nel R. esercito d'Italia; il quale nelle poche ore di passatempo lasciategli dai suoi militari doveri s'occupa con amore delle volgari lettere italiane, cosa tanto più lodevole, in quanto ella non è tanto comune ritrovarsi in altri.

Egli, a schiarimento dell'opuscolo inviatomi, m'indirizzava la seguente

lettera da Torino, colla data delli 3 aprile 1862, la quale a schiarimento pure de' cortesi leggitori, credo indispensabile qui sotto allogare. Eccola:

Ben di buon grado io accetto l'offerta fattami dalla S. V. Gentilissima di inserire in una delle dispense della pregievole ed elegante sua SCELTA DI CURIOSITÀ LETTERARIE INEDITE O RARE *il* Sermone sulle soccite di bestiami *di San Bernardino da Siena dal latino traslato in volgare da Ignoto del XV secolo ed estratto da un codice della Biblioteca Comunale di Siena. Di questo trattatello io mi era occupato per passatempo, assieme all'amico mio dottor Francesco Grottanelli, quando fui ultimamente in quella città a passarvi le ferie: dopo una seconda lettura rimasti entrambi persuasi del lodevole sco-*

po di esso noi andammo d'accordo di pubblicarlo per le stampe, anzi essendomene assunto io l'incarico, fu fatta la copia e diligentemente riscontrata la versione sul testo latino. Opportuna adunque mi giunge la domanda di Lei e gratissima la proposta di comprenderlo nella sua graziosa collezione.

Le mando pertanto la copia suddetta e mi confido farle cosa grata accompagnandola di qualche nozione sulla provenienza del medesimo.

Trovasi nella Biblioteca Comunale di Siena fra i preziosi e molti suoi manoscritti un codicetto ben conservato il quale in calce della prima pagina porta una piccola cartella a stampa che dice « Bibliotecae Conventus Observantiae Senarum » *contiene diversi trattati volgari dell' Arcivescovo S. Anto-*

nino, cioè sulla Confessione : — Defecerunt —, *sulle Restituzioni, sulle Decime, sull'Ornato delle donne, e finalmente questo sulle Soccite di bestiami composto da San Bernardino. Finisce il libro con le « Scomunicationi nelle quali si può incorrere » e in fronte all' ultima carta si legge in carattere del tempo « Questo libro chiamato* Defecerunt *è ad uso di frate Giovanni Tani da Siena frate di S. Francesco dell' Osservantia. »*

Il codice è cartaceo in 8.° *di carte* 218 *del secolo XV, contrassegnato I. VIII.* 1.

Da questo e da molte parole proprie del vernacolo senese parrebbe potersi inferire, non senza qualche fondamento, che il traduttore del mentovato sermone possa essere uno da Siena stato frate nel suburbano Convento dell'Osservanza.

La comparsa di questo trattatello in lingua italiana mi sembra essere di qualche utile, giacchè combatte l'abuso d'illeciti guadagni dei quali anco la moderna società non è affatto priva.

Mi confido che gli amatori e proteggitori di questa *Scelta* accoglieranno di buon grado anche il presente volumetto, essendo pure (a mio avviso) degnissimo per più ragioni, di stare accanto agli altri.

GAETANO ROMAGNOLI.

In Nomine Domini amen.

Incomincia uno trattato delle Soccite secondo Santo Bernardino estratto del suo Quatragesimale « de Evangelio aeterno, » ove dice e pone per tema: « Ego sum lux mundi. » Joan: Cap.º 8.º

Nessuno certamente può dire questa parola se non solo el Signore nostro Gesù; in quanto a Dio e in quanto a uomo, solo esso può dall' anima nostra le tenebre discacciare. Onde dove dissopra dice: chi seguita me non va nelle tenebre, cioè della ignoranzia e della colpa; e conseguentemente non viene alle tenebre del fuoco eterno,

il quale è termine delle predette tenebre. Per la qual cosa dice el Signore per Santo Matteo allo 8.° Cap.° che e peccatori saranno cacciati nelle tenebre esteriori, cioè ultime. Ma per Cristo è fatta la verità contr'a le tenebre della ignoranzia, e la grazia per le tenebre della colpa, e infine la gloria misericordievolmente sarà largita contr'a le tenebre del fuoco eterno.

A volere adunque illuminare le tenebre della nostra ignoranzia, acciò che in altre tenebre non caggiamo, al presente andiamo col suo lume nella materia de' contratti e delle soccite degli animali.

Alla intelligenzia delle soccite e delli altri contratti i quali in fra se stessi variamente si commettano, innanti a tutte cose, tre cose consideraremo.

In prima è da sapere che ogni volta che nelle soccite, ovvero ne' contratti delle prestanze, se per cagione o ragione d' esse soccite o prestanze è fatta migliore la ragione di quello che

presta che di quello che riceve da esso prestante; è fatta l'usura in tanta quantità, quanto è migliore la parte sua, che quella di colui a cui presta; e per questa ragione è aperta e manifesta la porta a molti contratti usurarii così nelle soccite come nelli altri contratti da essere intesi, ed è ancora aperta alle loro intricazioni per la varia commistione d' essi.

Secondo è da notare che nella soccita, la quale è una certa compagnia nel contratto degli animali, due cose concorrano, cioè compagnia e allogazione, e per questi due contratti è composta la soccita; e imperò chi vuole discernare e intendare quando la soccita è lecita o no, due cose considerare si debba: prima quello che si cava nella compagnia vera nella quale è posta pecunia; imperò chè quello che presta la pecunia al mercatante per vera compagnia, debba ritenere in se el pericolo: secondo, è bisogno di considerare quello che si

cava nella allogazione, imperò che quello che alluoga, *etiam* debba ritenere in se el pericolo casuale della cosa allogata. Se dunque nella soccita degli animali rimane il pericolo fortuito della soccita a colui che la dà, non è in questo usura, avenga Idio, sì come di sotto si mostrarà, che si puossi commettere la ingiustizia da ciascheduna delle parti, e massime dalla parte di chi dà la soccita.

Terzo è anco bisogno di considerare, che quando comunemente non si tiene, e probabilmente si può dubitare se la condizione o dell'una o dell' altra delle parti fusse peggiore in nella forma del contratto, o de' patti aggionti nella soccita, o in qualunque altra compagnia; non essendo altra chiarezza, non in ciò è peccato: ma dove la condizione di ciascheduna delle parti, o di chi dà o di chi riceve, apparisse manifestamente essere peggiore al giudicio de' buoni uomini, è peccato commesso dalla parte di colui

che ne fa meglio, se di questo avertentemente s' avede; e questo tale che più avanza è ubrigato in tanta quantità al compagno, in quanto l' avanza restituire.

ARTICOLO I.

DELLA SOCCITA DELLE PECORE E ALTRI ANIMALI MINUTI.

In prima porremo e' casi delle pecore e di simili animali minuti, de' quali faremo tre capitoli. El primo sarà di quattro casi leciti: el secondo di tre casi illeciti: el terzo di tre casi leciti; avenga Dio che tutti si possino commutare di leciti agli illeciti, *et sic de converso.*

Cap. 1.°

Di quattro casi leciti delle soccite delle pecore.

El primo caso è, quando si fa la soccita in questo modo, cioè, quando

alcuno ha venti pecore e fa la soccita con uno il quale n'ha altre tante, e comunicalle l'uno coll' altro, e accumunano el pericolo d' esse, e hanno el guadagno e la spesa del pasturalle. Certamente in questo caso non può essere usura, perchè non c' interviene niuna ragione di prestanza; e per bene che alcuna delle parti n' andasse peggio, overo meglio, allora sarebbe uno principio d' ingiusto prezzo.

El secondo è, quando Pietro dà in soccita a Giovanni dieci pecore, e esso Giovanni ne pone altre e dieci, e esso Pietro ne pone altre dieci contra l' opera e le spese le quali fa Giovanni in conducendo e pascendo esse pecore; finalmente in capo dell' anno dividino la soccita per mezzo: questo contratto è lecito.

El terzo caso è, quando Pietro desse a Giovanni in soccita cento pecore, facendo patto con lui di sodisfarli delle spese e della fatiga che esso Giovanni fa in guardare esse bestie; agiugnen-

do questo, cioè, che il predetto Giovanni paghi la terza parte di questo bestiame, e stia alla terza parte del guadagno e del danno: questo contratto è lecito, imperciò che Pietro sodisfa a Giovanni della sua fatiga. Per la qual cosa è manifesto che Giovanni non pone nella soccita nè fatiga nè altra spesa, ma per lo frutto e per lo guadagno obliga se a pagare la terza parte delle predette pecore: e questo è lecito.

Puossi *etiam* aggiugnare el quarto caso, el quale è in questa forma: Pietro dà in soccita a Giovanni cento pecore, e fa patto con lui che il predetto Giovanni d'esse pecore n'abbi la metà in principio, in mezzo e in fine: e questo contratto è lecito, *dummodo* che Pietro ritenga a se il pericolo fortuito.

Cap. 2.°

Di tre casi illeciti.

Seguita il secondo capitolo di tre casi illeciti nelle soccite delle pecore.

El primo caso si è, quando alcuno dà certi capi di pecore in soccita, estimate, con questo patto, che del frutto d'esse in prima ne cavi tutto el prezzo che costôro, innanzi che nessuno tragga nulla d'essi frutti; o veramente le dà con questa condizione, che delli agnelli se ne rifaccia il capitale quando alcuna ne morisse per qualunque caso si sia, innanzi che niuno ne ricavi niente de' frutti; la qual cosa sarebbe voler fare esse pecore immortali: ma questo caso onninamente è impio e usurario. Ma se doppo la predetta estimazione d'esse pecore, overo colla reparazione d' essi frutti, cioè sempre de' frutti rifare el capitale morendo, el contratto di questa compagnia si facesse in questa forma, che

quanto costa e paschi e la custodia del pastorare, tanto fusse meglio la parte della compagnia in quello che riceve e guarda le pecore, allora non sarebbe usura nè *etiam* peccato di ingiusto prezzo.

El secondo caso è, quando alcuno il quale ha venti pecore, e dàlle ad altri estimate vinti lire, con questo patto, che quello che le riceve sia ubrigato a rendare la metà, cioè dieci lire a quello che le dà; in questo caso è come il creditore desse al debitore in presta dieci lire, per le quali, conperandone dieci capi di bestie, facesse la compagnia con esso, avendo esso debitore altre dieci capi di bestie e così la facesseno comune e fussero compagni ne' frutti e nel pericolo: allora, per quanta quantità grava il creditore il suo debitore per contemplazione della compagnia, in questo tale contratto di soccite, in tanto è usura.

El terzo caso è di quello che compra pecore da povari uomini, e quali

non hanno esse pecore, ed esso compratore sa che essi non hanno pecore, e per esse pecore dà certa pecunia numerata, come quasi già da tale venditore avesse riceute le pecore, e si alluoga al detto venditore queste pecore con condizione che ogni anno gli dia cotanto. Questo contratto è usurario, e fassi in fraude d'usura, acciò che tale prestatore di pecunia possi guadagnare qualche cosa oltre alla pecunia la quale prestò. Ma se crede che colui abbi le pecore e comprale senza fraude, allora non è usura se el capitale sta a suo pericolo, imperciò che allora è vera allogazione.

Cap. 3.°

Di tre casi leciti.

El primo caso è, quando un dà pecore a monasterio sotto tale condizione, che di ciascheduna pecora ne riceva *annuatim* due soldi, con ciò sia cosa che 'l frutto d'esse vaglia molto

più, ma *etiam* agionge che se le pecore si morissero vuole il predetto frutto, e per bene che le pecore moltiplicassero assai, sia del monasterio; e se esse pecore doppo la morte di quello che le dà multiplicassero per cento, sia d' esso monasterio. Secondo Ostiense tale contratto è lecito: non può la Chiesa domandare la restituzione, da poi che la Chiesa in essa recepzione d' esse pecore non fu offesa, avenga che la mortalità d' esse pecore conseguisse, se già esse non fusseno amorbate e aparecchiate alla morte, e di questo el monasterio ne fusse ignorante e non s' avedesse della mortalità d' esse: *ff. de minorib. l. verum.* § *Si locupleti.* Niente di meno io consiglio colui che dà le pecore in questo caso, che esso risguardi al guadagno, il quale riceve el monasterio, il quale forse è poco e per longo tempo è stato in solido, che non domandi el guadagno, overo ne lassi una parte, e per queste modo senta una

parte del danno, e non vogli guadagnare nè arichire con danno del monasterio. *Ext. de rer. juris locupletari, lib. 6.* Guardisi ancora quello che dà le pecore, che se in questo contratto el convento non consente, non è ubrigato el monasterio alle pecore dello abate o del celleraio, essendo date con tali patti. *Ext. de depos. c.° 1.° Haec secumdum Hostiensis..*

El secondo caso è in questa forma: pone che Pietro dà a Giovanni cento pecore per due anni con tale condizione, cioè, che esso Giovanni sia ubrigato di guardare esse pecore e 'l frutto d' esse a ogni sua spesa, e debbi consegnare a esso Pietro la metà del frutto fedelmente; e infine del termine, esse pecore, o altre poste per cagione d' esse, a esso Pietro debba consegnare. Ma se esse, o altre, overo el frutto d'esse, per cagione o per malizia d'esso Giovanni, o di suo mandato perisseno, debbano andare a danno di Giovanni; e se per divino

iudicio, o caso fortuito perisseno, debba essere a danno di Pietro, *dummodo* che esso Giovanni facci piena fede a Pietro di questo. Questo tale contratto è paruto che sia lecito, imperciò che la condizione di ciascuno è paruta che sia assai equale.

El terzo è, secondo Baldo da Perugia *in l. 1. c.º pro socio:* e dice in questa forma. Io dò le pecore in soccita per cinque anni, e di consuetudine è, che in fine di cinque anni si divida le pecore e 'l frutto d' esse: in questo mezzo naturalmente le pecore periscano, domandoti se il rustico m'è ubrigato in nessuna cosa? Rispondo, che in questo tale caso può intervenire tre ragioni di danni: el primo per natura, el secondo per fortuna, el terzo per incautela.

In prima può intervenire in tale caso el danno per natura, e in questo caso, però che esse bestie potevano perire *etiam* appo me; per questo el rustico non m' è ubrigato *etiam* s'elle

fusseno stimate: imperò che ne'contratti non ordinati a trasferire il dominio, la estimazione non fa compra: *ut ff. pro socio l. cum duobus.* § *damna,* — *ff. locati l. 3*, e questo è per la regola *ff. de contrahendi emptionem l. cum manu sata.* § *nemo.*

Secondo, può intervenire tale danno per fortuna; unde, se interviene tale caso al quale resistere non si possa, el testo dice nel predetto capitolo § *damna*, che il danno è comune: per la qual cosa se le pecore erano stimate venti lire, el rustico è ubrigato a ristituirne dieci; e se non me le restuisce, tutto el danno è mio: la qual cosa sarebbe contro a quello testo, ivi § *damna*, il quale dice che il danno debba essere comune. E per questo modo è manifesto come altrimenti giudichiamo del caso fortuito, e altrimenti del caso naturale.

El terzo caso può intervenire per colpa; unde, se per colpa del rustico el danno viene, esso rustico è ubri-

gato alla emenda di tutto il danno; imperò che innanzi al tempo che la soccita si dovesse dividare, le pecore erano mie, avenga che io le desse stimate, sì come detto è di sopra. *Facit ad hoc. C. de pactis l. si pascenda pecora, et etiam dicto* § *damna in l. cum duobus. ff: pro socio.* Ma se da poi che equalmente le pecore si dovevano dividare, el danno intervenisse per colpa del rustico, allora non è ubrigato a me, se non per la mezza parte del danno, imperò che esso non mi dannificò in più. E per questo è manifesto secondo queste tre differenze di danni.

ARTICOLO II.

DELLA SOCCITA DEI BUOI, E ALTRI ANIMALI GROSSI.

Secondo poniamo casi pertinenti a buoi e altri animali grossi, de' quali *etiam* faremo tre altri capitoli. El pri-

mo sarà di quattro casi leciti: el secondo di tre casi illeciti: el terzo *etiam* sarà di tre casi leciti; avenga che di tutti si possono di leciti fare illeciti per molti modi.

Cap. 1.°

Di quattro casi leciti delle soccite de' buoi.

El primo di quattro casi leciti è questo: Pietro dà a Giovanni uno bue con uno vitello a nutricarli per uno anno, con questa condizione, cioè, che in fine dell' anno si vendino, e Pietro innanzi a tutte le cose se ne cavi el suo capitale, e da poi si parta el guadagno per mezzo. In questo caso sono necessarie due cose, a volere che sia lecito contratto. El primo, che Pietro ritenga a se il pericolo fortuito del capitale; altrimenti sarebbe illecito contratto: el secondo, che se essi animali si vendano meno che quello che furno comprati; Giovanni non sia ubri-

gato a Pietro a suplire il capitale, imperò che allora sarebbe il capitale salvo; contra a quello che abbiamo detto di sopra nel sermone passato, *Art. 1. Cap. 2.°*; per le quali cose è manifesto il contratto essere usurario.

El secondo caso è questo: Pietro alluoga a Giovanni due buoi, e vuole ogni mese due staia di grano, e ritiene a se il pericolo d'essi buoi: per chè ragione? Rispondo e dico che tale locazione è lecita, *dummodo* che e' sia tanto il guadagno che risponda alla utilità, la quale può cavare d'essi buoi, altrimenti sarebbe illecito: imperò, se d'essi buoi Giovanni non avesse utilitade niuna, non dovarebbe dare niente Pietro; imperò che altrimenti facendo, sarebbe uno ricogliare dove non semina: la qual cosa è ingiusta.

El terzo caso pone, che Pietro alluoga due buoi estimati a Giovanni con questa condizione; che Giovanni lavori a prezzo co' detti buoi dodici

staia di terra, o circa, in uno anno, e infine dell' anno e buoi si debbano vendere, e Pietro in prima debba ritrarre el suo capitale, e Giovanni debba avere la metà del guadagno de' detti buoi: per chè ragione? Rispondo e dico che tale contratto è lecito, se Pietro sopra detto osserva due cose: prima che riservi a se il pericolo de' detti buoi: secondo che permetta a Giovanni di sodisfare la fatiga la quale ha sostenuta a lavorare la sua terra; e questo debba fare secondo el giudicio de' buoni huomini: la quale sodisfazione si computi in questo, perchè esso dà a lui la metà de' buoi. Ma se Giovanni non cavasse niuno guadagno de' buoi, allora Pietro sarebbe ubrigato a sodisfare le spese a Giovanni d' esso guadagno de' buoi: e qualunque manca di queste due cose è contratto illecito.

Aggiugnamo il quarto caso, e diciamo; per lo simile modo è lecito d' allogare i buoi a quarta parte del gua-

dagno e del danno, *dummodo* che quello che alluoga e buoi allo lavoratore prometta di sodisfarli della fatiga che porta e sostiene; overo sia fatta la soddisfazione delle spese dalla parte di chi dà: altrimenti è contratto illecito.

Cap. 2.°

Di tre casi non leciti.

El secondo capitolo tratta di tre casi non leciti nelle soccite de' buoi.

El primo caso è quando alcuno alluoga e buoi a mezzo per certe staia di biada, con questo patto; che se e buoi peggiorano, o muoiano, quello che gli piglia sovenga alla metà del danno, e se megliorano, abbi la metà del comodo e del miglioramento: in questo caso, perchè quello che dà e buoi sotto spezie di locazione li presta, e si li acomoda; e perciò in questo caso è fatta migliore la condizione di chi alluoga, che quella di chi riceve. La ragione è questa; imper-

ciò che poco overo niente quello che riceve può avere di comodo di miglioramento de' buoi, e molto più può avere del danno della morte di essi buoi: se già quella quantità della biada la quale si dà per la metà de' buoi, suffizientemente valesse o convenisse a la conduzione della quarta parte, cioè, della metà del bue; verbi gratia, se 'l bue si conduce ad arare suffizientemente per quattro staia di grano l' anno, dico che ne debba dare due per uno mezzo bue. La ragione delle predette cose è questa, cioè che in questo caso concorrano due contratti: el primo è della compra della metà del bue, per la qual cosa essa metà va a pericolo di chi riceve: el secondo contratto è della conduzione, cioè dell' altra metà. Se adunque per la espettazione del pagamento del prezzo della prima metà, non si grava oltre al giusto prezzo della conduzione della seconda metà, non è ine usura, nè anco ingiusto prezzo. Ma se lo al-

locatore agionge el predetto patto, per cagione che esso crede che quello che riceve e buoi li graverebbe molto, se non temesse el pericolo del sopradetto patto, e anco fermamente proponesse, che se e' buoi senza la colpa di quello che li riceve o di suo mandato perisseno, non ne domanderà niente ad esso; allora per questo non è contratto illecito. Ma perchè el contratto appare in forma usurario: prima pecca mortalmente perchè quelli che sanno questo, non sanno la intenzione essere diritta, e per questo pigliano scandalo: secondariamente pecca, perchè e suoi eredi non sapendo la sua intenzione, possano domandare el capitale. Unde se nissuno si contraponesse nel sopradetto caso dicendo non essere usura, imperciò che quello che conduce le bestie può ricevere in sè il pericolo, e 'l caso fortuito delle cose condotte in quanto è di natura contratto: rispondo e dico che in questo caso sono due contratti, e l'uno

è di locazione e conduzione, e l'altro è di compagnia, cioè nello pericolo e nella migliorazione de' buoi. El contratto della compagnia di sua natura richiede una equalità di proporzione, sì come nello precedente sermone aviamo detto; unde quanto io do o fo nella compagnia, tanto proporzionalmente d'inde debbo ricevare; ma se per la prestanzia a me già fatta, la parte della mia compagnia è già peggiorata, per tanto quanto è fatta peggio è commessa usura.

El secondo caso è in questa forma: Pietro dà a Giovanni due buoi estimati venti fiorini, acciò che con essi lavori per uno anno con questo patto, che esso Giovanni sia tenuto fedelmente nutrirli a sue spese, e infine dell'anno Giovanni sia ubrigato a dare e consegnare a Pietro e predetti buoi, overo la stimazione predetta colla quarta parte del guadagno, se vi sarà; overo tanto ne debba consegnare della stimazione quanto porta la quarta par-

te del danno, se sopravenisse el danno: questo tale contratto è lecito? Rispondo e dico che questo caso è simile a quello del quale abbiamo detto di sopra nel precedente sermone, *Art. 1. Cap. 2.º et in Cap. 3.º*; per la quale cosa diciamo come ivi, cioè non essere lecito. Ma sarebbe lecito tale caso, se s'agiognesse nel patto che, se danno alcuno sopravenisse senza colpa di Giovanni o suo mandato, solo s' apartenesse a Pietro: niente di meno Pietro non è tenuto d'accettare, cioè, credare tale danno da Giovanni, senza tre testimoni degni di fede, e quali faccino di questo danno plenaria fede. È ancora da considerare nelle predette cose, come si debbano intendare secondo el debito della equitade; imperciò che considerata la estimazione dell' opera e della fatiga d'esso debitore, e le spese fatte nelli buoi, e l'operazione d'essi: fatta diligente e fedele esaminazione, si può ritrovare quel tanto ch' è da essere stimato e diviso.

El terzo caso è quando Pietro dà a Giovanni una vacca estimata cinque lire con questo patto, cioè, che el detto Giovanni sia ubrigato di guardare essa e 'l frutto d' essa con diligenzia alle sue spese, e lo frutto e 'l vitello non possi contrattare nè vendare senza licenza d' esso Pietro; e sia *etiam* ubrigato del frutto, e del parto d' essa vacca sodisfare a Pietro interamente el prezzo d' essa stima: del resto sia ubrigato assegnargli la metà per l' avenire. Ma se la vacca, e 'l frutto, e 'l vitello perisce per colpa di Giovanni o di suo mandato; per qualunque modo perisce, esso Giovanni sia tenuto a sodisfare tale danno: ma se per divino iudicio, o per caso fortuito el danno detto perviene, pertenga a esso Pietro; perchè ragione? Rispondo che tale caso è paruto, secondo alquanti, lecito; imperciò che, per bene che Pietro in prima ne cavi la parte sua, niente di meno non pare inconveniente, con ciò sia cosa che esso

riceve in se il pericolo fortuito, e 'l pericolo del giudicio divino. Ma più vera sentenzia è questa di quelli che tengano che el contrario sia illecito: imperciò che manifestamente apare che la condizione di quello che alluoga, è meglio che quella del conduttore; imperciò può intervenire, che poi che Pietro arà riceuta la parte sua, cioè la sorte, la vacca con ogni frutto può perire, e per questo modo d'ogni spesa e fatiga fatte contro della vacca, esso Giovanni non ha niente: la qual cosa pare che sia ingiusta, e per questo diciamo che tale contratto è illecito.

Cap. 3.°

Di tre casi leciti.

El terzo capo è di tre casi leciti nelle soccite de' buoi. El primo caso è questo: Pietro alluoga a Giovanni due buoi estimati venti fiorini con questo patto, che laddue è consueto

di dare per due buoi dodici staia di grano, esso Giovanni ne debbi dare otto, con questa condizione, che Giovanni stia al pericolo della terza parte d' essi buoi: è lecito questo contratto? Rispondo che sì, se Pietro sodisfa a Giovanni della sua fatiga: e allora è lecito che Giovanni obblighi sè al pericolo della terza parte de' buoi, altrimenti non sarebbe lecito.

El secondo caso è questo: che Pietro alluoga a Giovanni due buoi, e fa patto con esso che li dia ogni mese uno staio di grano, e non fa menzione del pericolo de' buoi. In questo caso è da considerare, che se Pietro vuole el capitale fermo, allora è usura; ma se esso intende ricevere in sè il pericolo fortuito, allora el caso è lecito: sì come è *etiam* lecito in nel medesimo modo fare questo co' cavalli a vettura: e se per poca guardia di Giovanni e buoi periscano, è ubrigato alla emenda.

El terzo caso è in questa forma:

Pietro compra due vacche, e dàlle a Giovanni sotto questo patto, che esso le pasturi, ed *etiam* cultivi la terra, con questa condizione, che Pietro de' primi frutti d' esse ne ricavi la metà del prezzo che costòro; e ricevuto questo, el resto dell' altra metà sia del contadino e di Pietro, e così equalmente si dividano e frutti, agiognendo questo, cioè che 'l rustico sia tenuto ogni anno di dare uno staio di grano a Pietro per cagione che con esse lavora la terra; e se morissero, egualmente comunichino el danno: è questo lecito? Rispondo che 'l contratto è lecito: ma più tosto è paruto contratto di locazione che di compagnia, imperciò che Pietro alluoga una vacca la quale è sua per uno staio di grano *annuatim*, e per lo pasto della vacca e esso frutto: ma dell' altra niente ne riceve, come se non fusse sua, ma dello contadino.

ARTICOLO III.

DELLE SOCCITE DELLE PECORE E BUOI INSIEME.

Terzio agiogniamo casi pertinenti insieme a pecore e buoi, avenga che *etiam* molti de' sopradetti casi, a tutte due queste generazioni delli animali si possino aplicare, e di questo solo porremo due casi.

El primo caso è, quando alcuno alluoga certa quantità d' animali per certa quantità di grano, o per qualche altra cosa: tale contratto è lecito, *dummodo* che quello che piglia le bestie non sia troppo gravato in nella superflua mercede: ed è *etiam* in questo caso lecito fare patto che el danno, e 'l guadagno della cosa locata sia comune; ma non è lecito di fare patto che 'l danno sia solo di colui che conduce el bestiame, se non di quello che accade per sua colpa.

El secondo caso è, quando alcuno ha venti capi di bestie, e dàlle a pasturare, e a cura sotto certa mercede di pecunia, overo del frutto d'esse bestie, in questa forma, che 'l padrone ritenga in se il pericolo d'essi capi di bestie: in questo contratto non è usura, però che in questo caso non ci interviene ragione di prestanze: altrimenti sarebbe illecito contratto.

Ma, perchè più avidamente e più attentamente domattina pigliate la materia delle prestanze de' luoghi, overo del monte, la quale è amplissima e difficilissima a voi, voglio che ne siate avvisati e soleciti a udire: la grazia a me d' aprire questa verità e a voi d' osservarla Cristo Gesù ci conceda. Amen.

Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima ficata del Padre Sicco. Edizione di soli 202 esemplari per ordine numerati: di Pag. 216 — Fr. 5.

Dodici Conti Morali d'Anonimo Senese, testo inedito del Secolo XIII. Edizione di 202 esemplari: di Pag. XVI.—152 — Fr. 4.

La Lusignacca, Novella inedita scritta nel buon secolo della lingua italiana. Edizione di soli 42 esemplari numerati: di Pag. 32 — Fr. 2 *(esaurito)*.

Dottrina dello Schiavo di Bari, secondo la lezione di tre antichi Testi a penna. Edizione di soli 52 esemplari: di Pag. 24 — Fr. 1. 50 *(esaurito)*.

Il Passio o Vangelo di Nicodemo, volgarizzato nel buon secolo della lingua, e non mai fin qui stampato. Edizione di soli 202 esemplari numerati: di Pag. VIII.—52 — Fr. 2. 50.

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Storia d' una crudele Matrigna, ove si narrano piacevoli *Novelle*: scrittura del buon secolo di nostra lingua.

Il Marchese di Saluzzo e la Griselda, Novella in ottava rima del secolo XV.

Novelle tre. Rarissime di Marco Mantova, e cioè: 1.ª *Dell' Ingratitudine*; 2.ª *Della Avarizia*; 3.ª *Della Eloquenza*. Con intagli in legno a *fac-simile* dell' originale edizione.

Commento di Messer Pietropaulo da san Chirico al Capitolo del Gioco della Primiera.

Epistola di San Iacopo Apostolo, volgarizzamento inedito del buon secolo.

51382

RT
B Author Bernardino da Siena, Saint

Title Sermone sulle accite di Bastiani.

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET
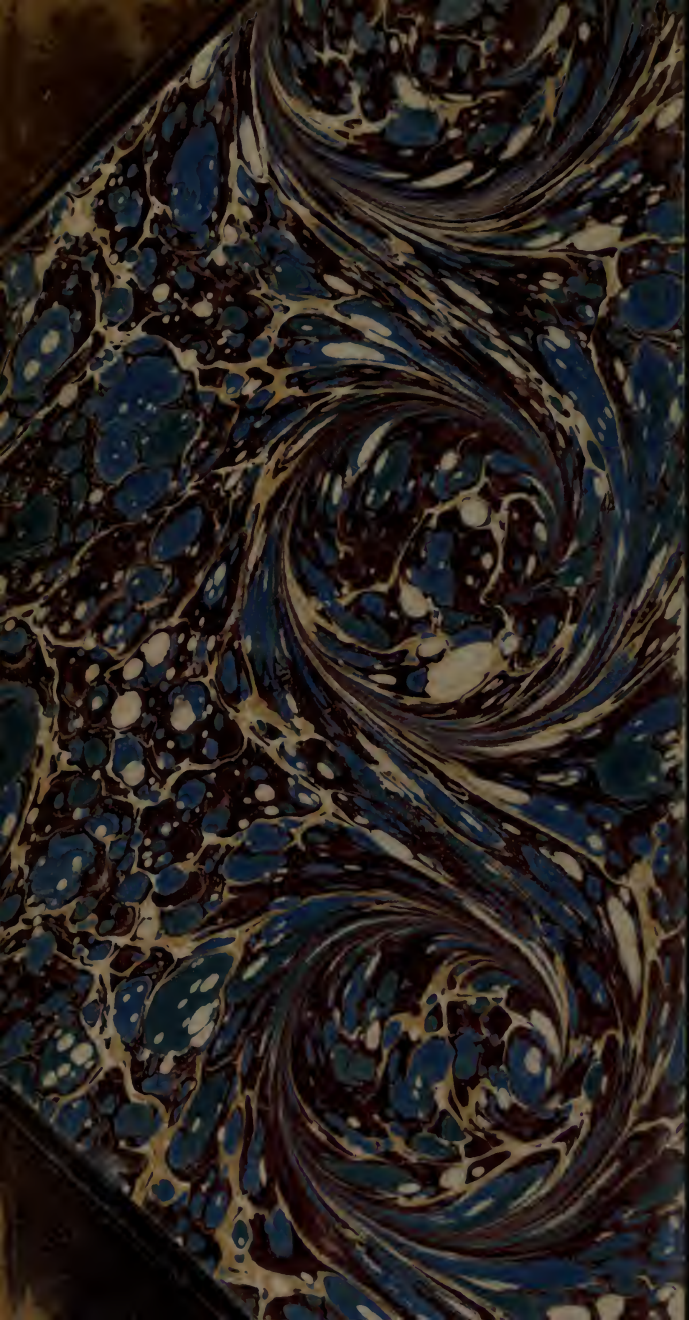
Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU